



ORD. N. 16/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti magistrati

Cinthia PINOTTI

Presidente

Walter BERRUTI

Consigliere

Cristiano BALDI

Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Sul reclamo ai sensi dell'articolo 76 c.g.c., nel procedimento cautelare iscritto al n. 23063 del registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale nei confronti di:

PARCOLIMPICO S.R.L., con sede in Torino, Via Filadelfia n. 82, P. IVA: 09449780015, in persona dell'Amministratore Straordinario legale rappresentante pro tempore Dott. Giorgio Zanzi, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Emanuele Gallo del Foro di Torino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Torino, Via Pietro Palmieri n. 40;

BELLINO Paolo Giacomo, nato a Torino il 19 agosto 1969, residente a Torino, Via Asti n. 31, C.F. BLLPGC69M19L219T, in forza di procura in calce alla memoria depositata in data 27 gennaio 2022, dagli Avv. Alfredo Biagini e Francesco Balasso, con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi, sito in

Venezia, Santa Croce n. 466/g;

DE LUCA Roberto Antonio Maria, nato a Novara, il 6 febbraio 1952, residente a Basiglio (MI), Via Antonio Vivaldi, Residenza Orione n. 37, C.F. DLCRRT52B06F952D, rappresentato e difeso, in forza di procura in atti, dall'Avv. Lorenzo Lamberti, presso il cui studio associato "RP Legal & Tax" in Torino, Via A. Avogadro n. 26 è domiciliato;

DONATI Daniele, nato a Cuggiono (MI), il 22 gennaio 1972, residente in Torino, in Strada Ponte Verde n. 11 int. 7, C.F. DNTDNL72A22D198W, rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Lamberti presso il cui studio associato "RP Legal & Tax" in Torino, Via A. Avogadro n. 26 è domiciliato;

GIANI Giorgio Maria, nato a Torino il 4 giugno 1957, residente a Torino, Via Lungo Po Antonelli n. 69, C.F. GNIGRG57H04L219V, rappresentato e difeso dall'Avv. Giancarlo Faletti, domiciliatario in Torino, Corso Vinzaglio n. 2;

MUTTONI Giulio, nato a Torino il 19 agosto 1953, residente a Torino, Strada del Bellardo n. 2, C.F. MTTGLI53M19L219H, rappresentato e difeso dagli Avv. Aristide Police e Raimondo d'Aquino di Caramanico del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi, sito in Roma, Viale Liegi n. 32;

MUTTONI Giuseppe, nato a Torino il 28 novembre 1974, residente in Volpiano (TO), Corso Platone n. 67, C.F. MTTGPP74S28L219L, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce alle note difensive depositate in data 26 gennaio 2022, dagli Avv. Alessandro Sciolla, Sergio Viale e Diego Iula del Foro di Torino, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 92;

Visto il Decreto Presidenziale n. 23 febbraio 2022;

VISTI

Gli atti e i documenti prodotti dalle parti

Uditi, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2022, tenuta in modalità telematica, il Procuratore Regionale e i difensori delle parti come indicati in epigrafe;

Visto il D. lgs. 26 agosto 2016, n. 174, All. 1 (Codice della Giustizia Contabile);

Rilevato in

FATTO

Con istanza depositata in data 22 dicembre 2021 la Procura contabile ha chiesto al Presidente della Sezione Giurisdizionale di autorizzare, in favore della Regione Piemonte, del Comune di Torino, della Città Metropolitana di Torino, del Ministero delle Infrastrutture e della Repubblica Italiana, il sequestro conservativo sino alla concorrenza della somma complessiva di euro 17.478.376,21 per capitale, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nei confronti della Parcolimpico s.r.l. in persona dell'Amministratore Straordinario quale legale rapp.te p.t e degli amministratori p.t della stessa società.

A sostegno dell'istanza il Procuratore ha dedotto che i soggetti in epigrafe indicati, unitamente alla Fondazione XX Marzo 2006 ed ai propri amministratori p.t., si sarebbero resi responsabili del danno erariale prodotto su beni di proprietà degli Enti pubblici conferenti (infrastrutture sportive e ricettive già edificate), assegnati dapprima alla Fondazione XX Marzo 2006 e successivamente da questa dati in concessione gestionale alla Parcolimpico S.r.l.

Detto danno, consistente nel deprezzamento dei beni dovuto a difetti di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all'inutilizzo dei beni stessi,

come da perizia estimative dell’Agenzia delle Entrate, ammonterebbe ad euro 17.478.376,21.

Il notevole ammontare del danno rapportato alla consistenza del patrimonio dei soggetti indicati come responsabili del danno erariale renderebbe attuale il *periculum in mora*, inteso come l’urgenza di assicurare i beni alla garanzia del credito erariale.

Con Decreto Presidenziale n. 826 del 27 dicembre 2021 il richiesto sequestro è stato autorizzato fino alla concorrenza della somma di euro 17.478.376,21.

Con ordinanza n. 6 del 1° febbraio 2022, resa ai sensi dell’articolo 74 c.g.c., il Giudice designato ha revocato il Decreto del Presidente della Sezione Giurisdizionale per il Piemonte n. 826 del 27 dicembre 2021, autorizzativo del sequestro conservativo.

Il Giudice delegato, in estrema sintesi, ha ritenuto l’impianto accusatorio rappresentato dal Pubblico Ministero come necessitante di ulteriori approfondimenti istruttori ed ha posto dubbi sull’effettiva attualità del danno alla luce del termine di efficacia della concessione e di una polizza fideiussoria prestata a favore della Fondazione XX Marzo 2006 dalla Parcolimpico s.r.l.

In ordine al requisito del *periculum*, l’ordinanza rileva il difetto di “*elementi sufficientemente comprovanti il rischio di dispersione della garanzia patrimoniale con riguardo a specifiche condotte distrattive dei soggetti convenuti*”, nonché la salubrità economico finanziaria della società Parcolimpico s.r.l., anche sotto il profilo delle garanzie assicurative da questa prestate.

Con memoria del 18 febbraio 2022 la Procura regionale ha proposto reclamo ex art. 76 c.g.c. avverso l’ordinanza di revoca del sequestro, rappresentando in

primo luogo la violazione del principio di disponibilità della prova, per essersi

il giudice spinto alla valutazione del materiale istruttorio proposto dal
requirente in una fase antecedente la citazione in giudizio, quando invece è
sufficiente una “probabile esistenza” della situazione sostanziale da tutelare.

In ordine al merito, ed in particolare al profilo del *fumus boni iuris*, il requirente
richiama le relazioni estimative dell’Agenzia del demanio sottolineando
l’attualità del danno emergente in caso di deterioramento di un bene, anche
qualora permanga nella disponibilità del medesimo soggetto.

In ordine all’obbligo manutentivo, il requirente richiama il contenuto degli
articoli 3, 8.2, 17 e 22 della convenzione conclusa tra la Fondazione XX Marzo
2006 e Parcolimpico s.r.l.

Venendo al profilo del *periculum in mora*, la Procura ricorda le infiltrazioni
mafiose all’interno della Parcolimpico s.r.l. nonché l’esistenza di precedenti
penali e di P.S. a carico degli amministratori della stessa e il peggioramento
delle condizioni economico patrimoniali della società.

Con memorie depositate tra il 24 ed il 25 febbraio 2022 si sono costituiti
Parcolimpico s.r.l., Muttoni Giuseppe, Muttoni Giulio, Bellino Paolo Giacomo,
De Luca Roberto Antonio Maria, Giani Giorgio Maria e Donati Daniele,
svolgendo ampie argomentazioni difensive, tanto quanto al *fumus*, (con
particolare riferimento alla non attualità del danno, alla non computabilità dei
difetti di progettazione/costruzione e degli inutilizzi già previsti nella
Convenzione stipulata con la Fondazione XX Marzo 2006) quanto in ordine al
requisito del *periculum in mora* (con particolare riferimento alla mancanza di
prova di condotte distrattive ed all’esistenza di polizze assicurative e
fideiussorie).

Nella pubblica udienza il Pubblico Ministero ha ribadito le argomentazioni fin qui esposte e confermato le conclusioni già rassegnate.

Le difese dei convenuti hanno richiamato il contenuto delle comparse di costituzione e insistito per il rigetto del reclamo e la conferma dell'ordinanza n. 6/2022.

Ritenuto in

DIRITTO

La revoca del sequestro merita conferma, sia pur per diverse motivazioni rispetto a quelle dell'ordinanza oggetto di reclamo.

Com'è noto, la misura cautelare oggetto dell'originaria istanza della Procura regionale richiede la verifica della sussistenza di due presupposti, identificati nella ragionevole apparenza del diritto rivendicato dal creditore, cosiddetto "*fumus boni iuris*", e nel fondato timore di perdere la garanzia del credito, cosiddetto "*periculum in mora*".

Al riguardo, nella presente fase cautelare, all'esito di un giudizio a cognizione sommaria, occorre accertare, da un lato, la verosimiglianza o probabilità dell'esistenza del diritto invocato dalla Procura Regionale; dall'altro, se sussista o meno un pregiudizio grave ed irreparabile, così da stabilire se l'esecuzione della misura cautelare sui beni del debitore sia necessaria o quantomeno opportuna.

Alla luce di tali canoni va scrutinata la fattispecie in esame, ricordando che anche solo il difetto di uno dei due requisiti preclude la concessione della misura.

Ritiene il Collegio che nella fattispecie in esame il reclamo non possa essere accolto, e la misura cautelare conseguentemente concessa, atteso il difetto di

prova del requisito del *periculum in mora*.

Ora, com'è noto e ampiamente ricordato dalle difese dei soggetti destinatari dell'istanza di sequestro, il requisito del *periculum* può essere integrato, in via anche alternativa, sia da elementi oggettivi, riguardanti la consistenza del patrimonio del debitore sotto il profilo qualitativo (ad esempio la liquidità dei beni ivi inclusi) e quantitativo, in rapporto all'entità del credito fatto valere, sia da elementi soggettivi, connessi al comportamento del debitore, laddove quest'ultimo agisca con modalità tali da accrescere il ragionevole rischio di depauperamento del patrimonio ovvero da evidenziare la sua intenzione di sottrarsi all'adempimento.

Venendo all'elemento oggettivo rappresentato dall'evidente sproporzione tra danno azionato dal requirente e patrimonio dei destinatari della misura, elemento più volte richiamato nella giurisprudenza di questa stessa Sezione, questo Collegio osserva che nella fattispecie in esame, allo stato degli atti e sulla base del sommario esame proprio della presente fase cautelare, non è possibile esprimere un giudizio prognostico sulla effettiva portata del credito azionato dal requirente nonché sulla riferibilità del predetto danno in tutto o in parte alle condotte dei soggetti sui quali è ricaduta la misura cautelare ovvero su altri, rispetto ai quali non vi è stata alcuna iniziativa in tal senso da parte del Procuratore Regionale.

La corretta quantificazione del danno erariale prospettato dal requirente, e la sua riferibilità ai soggetti nei cui confronti è oggi chiesta la misura unitamente ad altri soggetti, saranno necessariamente oggetto di accertamento nel giudizio a cognizione piena.

A parere del Collegio non è possibile ritenere, sia pur secondo un canone

meramente probabilistico, provato il *quantum* del danno erariale nella misura indicata dal PM, e ciò considerato che in questa fase la stima si fonda su valutazioni prettamente cartolari, dell'Agenzia del Demanio non corroborate da accertamenti in loco e già oggetto di plurime contestazioni da parte delle difese in sede di cognizione sommaria.

Per tali ragioni non sembra possibile fondare il *periculum in mora* sulla sola sproporzione fra l'elevato ammontare del credito erariale e la consistenza del patrimonio dei destinatari della misura, alcuni dei quali risultano proprietari di beni immobili la cui eventuale dismissione a favore di terzi potrebbe essere oggetto, sussistendone i presupposti, anche di azioni revocatorie.

Quanto all'elemento soggettivo, il Collegio rileva che dagli atti di causa non emergono, allo stato degli atti, comportamenti dei debitori tali da far presumere che questi possano porre in essere atti dispositivi del proprio patrimonio tali da causare un consistente depauperamento del medesimo, non potendo la sola circostanza della pendenza di un giudizio penale nei confronti di alcuni degli stessi o dell'essere stati destinatari di provvedimenti sanzionatori amministrativi, assumere a elemento sia pur indiziario circa possibili e/o probabili future condotte distrattive. Ciò vale in linea generale per tutti i soggetti persone fisiche nei cui confronti è stata chiesta la misura cautelare, e ciò esime il collegio di prendere posizione analitica e specifica per ognuno di essi.

Se tale considerazione vale con riferimento alla condotta delle persone fisiche destinatarie dell'istanza di sequestro, essa vale a maggior ragione con riferimento alla Parcolimpico s.r.l., rispetto alla quale va altresì richiamata la circostanza che la società si trova ad oggi commissariata e sottoposta ad

amministrazione controllata ad opera di un commissario prefettizio.

Indipendentemente dalle ragioni che hanno portato a tale situazione, infatti, va considerato che la presenza di un organo terzo di nomina amministrativa fa venir meno qualunque rischio di condotte distrattive o volutamente pregiudizievoli per le ragioni del creditore istante.

D'altra parte, quanto alla stessa Parcolimpico s.r.l., va rilevato che la stessa, ad oggi pienamente operativa, non manifesta alcuna situazione di difficoltà economico finanziaria, né indici che possano far temere una deriva negativa sotto tale profilo.

Alla luce di quanto esposto, il reclamo proposto dalla Procura Regionale avverso la revoca del sequestro conservativo concesso *inaudita altera parte ante causam*, non può, allo stato degli atti, essere accolto.

Nulla in punto spese, non ricorrendo l'ipotesi di cui all'articolo 31, comma 2, c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, respinge il reclamo presentato dalla Procura Regionale per il Piemonte e, per l'effetto, conferma la revoca del decreto presidenziale, concessivo del sequestro conservativo, di cui all'ordinanza n. 6 del 1° febbraio 2022, disponendo la cancellazione delle trascrizioni già eseguite sulla base del decreto n. 826/2021.

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Torino, nelle camere di consiglio del 28 febbraio 2022 e 2 marzo 2022 tenutesi in modalità da remoto con l'intervento dei magistrati:

Cinthia Pinotti

Presidente

Walter Berruti

Consigliere

Cristiano Baldi

Consigliere Estensore

Il Giudice estensore

Il Presidente

Cristiano Baldi

Cinthia Pinotti

Depositata in Segreteria il 15 marzo 2022

Il Direttore della Segreteria

Caterina Scrugli

F.to digitalmente